



Allegato 2.10 dell'ordinanza dell'UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo (RS 784.101.113/2.10)

Prescrizioni tecniche e amministrative

relative

all'attribuzione di numeri individuali

Edizione 9: 18.11.2020

Entrata in vigore: 01.01.2021

Indice

1	In generale	3
1.1	Campo d'applicazione	3
1.2	Riferimenti	3
1.3	Abbreviazioni	3
2	Disposizioni generali	4
2.1	Gruppi di numeri per l'attribuzione di numeri individuali	4
2.2	Tariffe applicabili a chi chiama numeri della categoria 090x	4
3	Istradamento	5
3.1	Condizioni generali	5
3.2	Principio dell'istradamento	5
4	Aggiornamento della base di informazioni	7
5	Messa in servizio di un numero	7
6	Modifiche dei numeri in servizio	8
6.1	Accessibilità dall'esterno e informazioni sulle tariffe	8
6.2	Portabilità dei numeri tra FST	8
7	Messa fuori servizio di un numero	9
8	Obbligo d'informare	9
9	Blocco di numeri	10
9.1	In generale	10
9.2	Procedura dell'UFCOM	10

1 In generale

1.1 Campo d'applicazione

Le presenti prescrizioni tecniche e amministrative (PTA) formano l'allegato 2.10 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo [3]. Si fondano sull'articolo 28 della legge sulle telecomunicazioni (LTC) [1], sugli articoli 24b capoverso 4, 24e capoverso 3 e 52 capoverso 1 dell'Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) [2]. Destinate ai fornitori di servizi di telecomunicazione (FST), esse definiscono i processi tra i FST e tra l'UFCOM e i FST, nonché stabiliscono le norme che disciplinano l'istadamento dei collegamenti verso i numeri di chiamata attribuiti individualmente (di seguito: numeri individuali).

1.2 Riferimenti

- [1] RS 784.10
Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)
- [2] RS 784.104
Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)
- [3] RS 784.101.113
Ordinanza dell'UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo
- [4] RS 784.101.113 / 1.10
Allegato 1.10 dell'ordinanza dell'UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo;
PTA relative alla portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione

Le PTA come pure il piano di numerazione sono consultabili sul sito internet www.ufcom.admin.ch e sono ottenibili presso l'UFCOM, rue de l'Avenir 44, casella postale 256, CH-2501 Biel/Bienne.

1.3 Abbreviazioni

- CDP Charging Determination Point
- CDP ID CDP Identity (identità del FST che fattura le tasse di comunicazione all'utente che chiama o al FST estero)
- CLI Calling Line Identification - identificazione della linea chiamante

2 Disposizioni generali

2.1 Gruppi di numeri per l'attribuzione di numeri individuali

Dal 1° settembre 2001 i numeri dei seguenti gruppi sono attribuiti individualmente a persone giuridiche e fisiche:

- 0800 xxx xxx Numeri gratuiti
- 0840 xxx xxx Numeri a costi condivisi
- 0842 xxx xxx Numeri a costi condivisi
- 0844 xxx xxx Numeri a costi condivisi
- 0848 xxx xxx Numeri a costi condivisi
- 0900 xxx xxx Numeri di servizi a valore aggiunto per «business, marketing»
- 0901 xxx xxx Numeri di servizi a valore aggiunto per «intrattenimento, giochi, risposte»
- 0906 xxx xxx Numeri di servizi a valore aggiunto per «intrattenimento riservato agli adulti»

I numeri dei gruppi indicati sopra sono in linea di principio accessibili dall'estero. Se un numero non deve essere accessibile dall'estero, questo deve essere concordato tra il FST e il titolare del numero individuale. Le chiamate provenienti dal Principato del Liechtenstein (CLI = +423 ...) verso numeri individuali conformemente al numero 1.1 non sono considerate come chiamate dall'estero.

2.2 Tariffe applicabili a chi chiama numeri della categoria 090x

I titolari di numeri della categoria 090x devono sempre indicare il prezzo effettivo fatturato ai chiamanti per le chiamate verso questi numeri quando pubblicano il numero.

Requisito 1

I FST devono concordare con i titolari di numeri della categoria 090x il prezzo da fatturare a chi chiama.

Requisito 2

In caso di fatturazione on line, i FST devono accordarsi tra loro sui parametri e sui possibili valori di questi parametri per le tariffe applicabili a chi chiama numeri della categoria 090x. Occorre garantire che tutti i FST siano in grado di fatturare a chi chiama la tariffa stabilita.

Requisito 3

In caso di elaborazione successiva (fatturazione offline), i FST si accordano sui parametri, sui valori di questi parametri e sulle regole per il calcolo delle tasse di comunicazione. I FST elaborano direttive e regole per la registrazione dei dati di collegamento e per lo scambio necessario di questi dati tra il FST di chi chiama e il FST presso cui è in servizio il numero selezionato.

3 Istradamento

3.1 Condizioni generali

I numeri individuali possono essere messi in servizio dai rispettivi titolari presso un qualsiasi FST. Questi ultimi non sono pertanto in grado di determinare l'istradamento di questi gruppi di numeri a partire dall'informazione sulle serie di numeri attribuite. Per stabilire un collegamento a un numero individuale, i FST possono utilizzare l'indirizzo d'istradamento del FST presso cui è in servizio il numero.

Le informazioni riguardanti i numeri e i rispettivi FST presso cui sono in servizio sono ottenibili secondo il numero 8.

Affinché le chiamate verso numeri individuali possano essere inoltrate al FST presso cui il numero è in servizio, l'UFCOM attribuisce ai FST, su richiesta, gli indirizzi d'istradamento nel seguente formato

098xxx 098: indicativo di accesso E.164 per gli indirizzi d'istradamento
 xxx: identificazione del FST

Per l'istradamento delle chiamate verso i numeri individuali, i FST devono utilizzare l'indirizzo d'istradamento rilasciato al FST presso cui è stato portato il numero conformemente alle PTA 1.10 [4].

3.2 Principio dell'istradamento

I FST devono disciplinare il trattamento delle chiamate verso numeri individuali nel quadro dei loro accordi d'interconnessione. Laddove non esistono tali accordi si applicano i seguenti requisiti minimi:

Requisito 1

Se il titolare ha stabilito che un numero individuale non deve essere accessibile dall'estero, ogni FST può disimpegnare le chiamate internazionali in arrivo verso questo numero. Le chiamate provenienti dal Principato del Liechtenstein (CLI = +423...) verso numeri individuali conformemente al numero 1.1 non sono considerate come chiamate dall'estero.


Se il titolare ha stabilito che un numero individuale deve essere accessibile dall'estero, ogni FST è tenuto a istradare direttamente o indirettamente le chiamate internazionali in arrivo verso il FST presso cui il numero è in servizio. Per collegamenti di questo genere, il titolare del numero non può esigere alcuna retribuzione da parte di chi chiama.

Requisito 2

Se un FST riconosce che un tentativo di chiamata proveniente da collegamenti situati all'interno della propria infrastruttura di rete (collegamenti dei clienti «selected carrier», chiamate internazionali in entrata) riguarda un numero individuale in servizio presso di sé, può stabilire autonomamente il collegamento.

Requisito 3a

Se un FST riconosce che un tentativo di chiamata proveniente da collegamenti situati all'interno della propria infrastruttura di rete (collegamenti dei clienti «selected carrier», chiamate internazionali in entrata) riguarda un numero individuale non in servizio presso di sé, deve anteporre al numero l'indirizzo d'istradamento del FST presso cui il numero è in servizio, seguito dal proprio CDP ID, e inoltrare direttamente o indirettamente la chiamata a quest'ultimo FST.



Osservazione:

Ai fini di una corretta fatturazione, il FST presso cui è in servizio il numero individuale deve conoscere l'identificazione del FST che fattura la comunicazione a chi chiama (CDP). Per il trattamento della chiamata e la corretta fatturazione occorre distinguere l'origine nazionale o internazionale della chiamata. A seconda dell'origine nazionale o internazionale delle chiamate, il FST CDP deve fornire con il «called party number» un CDP ID nazionale (CDPn ID) o internazionale (CDPi ID) nel formato descritto in precedenza. Se le chiamate provenienti dal Principato del Liechtenstein (CLI = +423) vengono instradate da un FST svizzero, quest'ultimo deve utilizzare un CDPn ID.

Come CDPn ID e CDPi ID, i FST possono utilizzare i Carrier Selection Code che sono stati loro attribuiti o convenire assieme un qualsiasi altro codice d'identificazione.

Requisito 3b

Ogni FST deve notificare a tutti gli altri FST il CDP ID che utilizza al momento di stabilire il collegamento verso numeri individuali. I FST devono comunicare con almeno 30 giorni civili di anticipo qualsiasi cambiamento dei CDP ID a tutti gli altri FST, indicando la data del cambiamento.

Requisito 4

Se un FST riconosce che un tentativo di chiamata proveniente da collegamenti situati all'interno della propria infrastruttura di rete (collegamenti dei clienti «selected carrier», chiamate internazionali in entrata) riguarda un numero individuale con fatturazione off line e che a chi chiama non possono essere fatturate tasse di comunicazione (ad esempio cabine pubbliche, alberghi, carte prepagate, ecc.), la linea può essere disimpegnata.

Requisito 5

Se un FST riconosce che un tentativo di chiamata contiene un indirizzo d'istadamento diverso dal proprio, la chiamata deve essere inoltrata direttamente o indirettamente al FST corrispondente, senza modificare l'indirizzo d'istadamento.

Requisito 6

Se un tentativo di chiamata contiene un numero preceduto da un indirizzo d'istadamento, quest'ultimo può essere rimosso solo dal FST da esso identificato.

Requisito 7

Se un FST riconosce che un tentativo di chiamata contiene il proprio indirizzo d'istadamento ma che il successivo numero individuale non è in servizio presso di sé, deve disimpegnare il collegamento. All'utente che chiama va trasmesso un messaggio vocale appropriato.

4 Aggiornamento della base di informazioni

Per stabilire collegamenti a un numero individuale, i FST devono aggiornare periodicamente la loro base informativa (quale numero è in servizio presso quale FST). Laddove non esistono accordi tra i FST si applicano i seguenti requisiti minimi:

Requisito 1

Un FST deve procurarsi le informazioni di cui al numero 8 presso tutti gli altri FST, per istradare correttamente i tentativi di chiamata a numeri individuali e fatturare a chi chiama le relative tasse di comunicazione.

Requisito 2

I FST devono assicurarsi che la loro base informativa (quale numero è in servizio presso quale FST, quale prezzo va fatturato a chi chiama, ecc.) per stabilire collegamenti a numeri individuali venga aggiornata almeno ogni giorno civile. I FST devono adottare misure adeguate (ad esempio definendo una o più finestre temporali giornaliere per l'aggiornamento), affinché i collegamenti a numeri individuali (in particolare numeri portati) possano essere stabiliti da tutti i FST a partire, se possibile, dallo stesso momento.

5 Messa in servizio di un numero

Il presente capitolo presenta i requisiti posti al FST presso cui un titolare intende mettere in servizio il numero attribuito.

Requisito 1

Il FST deve convenire con il titolare di un numero individuale la data e l'ora della messa in servizio del numero. Il fornitore deve verificare se il numero risulta attribuito fino alla data convenuta.

Requisito 2

Il FST deve stabilire con il titolare di un numero individuale se il numero deve essere accessibile dall'estero. Le chiamate provenienti dal Principato del Liechtenstein (CLI = +423...) verso numeri individuali conformemente al numero 1.1 non sono considerate come chiamate dall'estero.

Requisito 3

Il FST deve convenire con il titolare di un numero individuale il prezzo da fatturare a chi chiama tale numero.

Requisito 4

Il FST deve comunicare con almeno 1 giorno civile di anticipo la messa in servizio di un numero individuale a tutti gli altri FST, indicando l'ora e la data della messa in servizio. Nel contempo deve anche comunicare se il numero è accessibile dall'estero e fornire le informazioni necessarie per il calcolo delle tasse da fatturare a chi chiama tale numero.

Requisito 5

Tramite interfaccia elettronica, il FST deve comunicare all'UFCOM la messa in servizio di un numero individuale, il giorno stesso della messa in servizio. L'interfaccia, il protocollo e lo scambio di informazioni sono disciplinati da un capitolato d'onori.

Osservazione:

L'attuazione di questo requisito è illustrata in dettaglio nel documento «INA document for implementation» (www.teldas.ch).

6 Modifiche dei numeri in servizio

6.1 Accessibilità dall'esterno e informazioni sulle tariffe

Il presente capitolo presenta i requisiti posti al FST nel caso in cui il titolare del numero individuale apporti delle modifiche.

Requisito 1

Se il titolare di un numero individuale concorda con il FST presso cui il numero è in servizio un cambiamento riguardante l'accessibilità dall'estero o una tariffa diversa, il FST deve comunicare tali modifiche a tutti gli altri FST. La notifica deve avvenire con almeno 1 giorno civile di anticipo, indicando l'ora e la data del cambiamento.

6.2 Portabilità dei numeri tra FST

Il presente capitolo presenta i requisiti posti ai FST nel caso in cui il titolare di un numero individuale in servizio cambi FST.

In linea di principio si applicano le disposizioni delle PTA 1.10 [4]. Occorre tuttavia tenere presente che per i numeri individuali il ruolo di FST di origine come definito in queste PTA non esiste; pertanto si applicano i requisiti riguardanti la «successiva portabilità dei numeri di chiamata» conformemente al numero 5.2 delle PTA 1.10 [4].

Requisito 1

Il FST presso cui è stato portato un numero deve stabilire con il titolare di un numero individuale se il numero deve essere accessibile dall'estero.

Requisito 2

Il FST presso cui è stato portato un numero deve convenire con il titolare di un numero individuale il prezzo da fatturare a chi chiama tale numero.

Requisito 3

Il FST presso cui è stato portato un numero deve comunicare a tutti gli altri FST la messa in servizio di un numero individuale. Nel contempo deve anche comunicare se il numero è accessibile dall'estero e fornire le informazioni necessarie per il calcolo del prezzo da fatturare a chi chiama tale numero.

Requisito 4

Quando un numero individuale è stato portato a un altro FST, tutti i FST devono garantire l'aggiornamento della base informativa (quale numero è in servizio presso quale FST), conformemente al numero 4.

7 Messa fuori servizio di un numero

Il presente capitolo contiene i requisiti posti al FST presso cui viene messo fuori servizio un numero individuale; dal momento in cui è messo fuori servizio, il numero non è più accessibile e va restituito all'UFCOM.

Requisito 1

Il FST deve comunicare con almeno 1 giorno civile di anticipo a tutti gli altri FST la messa fuori servizio e la restituzione all'UFCOM di un numero individuale, indicando l'ora e la data.

Requisito 2

Tramite interfaccia elettronica, il FST deve comunicare all'UFCOM la messa fuori servizio di un numero individuale, al più tardi il giorno successivo della messa fuori servizio. L'interfaccia, il protocollo e lo scambio di informazioni sono disciplinati da un capitolato d'onori.

Osservazione:

L'attuazione di questo requisito è illustrata in dettaglio nel documento «INA document for implementation» (www.teldas.ch).

Requisito 3

L'UFCOM può ordinare la messa fuori servizio di un numero individuale al FST presso cui il numero è in servizio.

8 Obbligo d'informare

Il presente capitolo indica il genere di informazioni che i FST devono scambiarsi vicendevolmente in materia di numeri individuali.

Requisito 1

Ogni FST è tenuto, su richiesta, a rendere accessibili per intero o per estratto i numeri individuali in servizio presso di sé a tutti gli altri FST, conformemente al numero 2. Per ogni numero devono essere indicati almeno i seguenti dati:

- numero;
- proprio indirizzo d'istramento;
- menzione se il numero è accessibile dall'estero;
- informazioni che consentono la corretta fatturazione delle tasse di comunicazione a chi chiama il numero.

Requisito 2

Ogni FST è tenuto a comunicare all'UFCOM i numeri in servizio presso di sé, per intero o per estratto, conformemente al numero 2.

Requisito 3

Qualora le modifiche del piano di numerazione lo richiedano, ogni FST deve aggiornare i dati di cui al requisito 1.

9 Blocco di numeri

9.1 In generale

In via eccezionale, i FST possono bloccare l'accesso a un numero individuale anche senza ordine preventivo dell'UFCOM o di un'altra autorità autorizzata, alle condizioni descritte qui di seguito.

Requisito 1

Il FST che blocca per i suoi clienti l'accesso a un numero individuale è tenuto a inviare immediatamente una notifica scritta (prima per fax o e-mail) all'UFCOM, al più tardi il primo giorno feriale successivo al blocco. La notifica deve contenere almeno i seguenti dati:

- numero bloccato e titolare del numero;
- data e ora del blocco;
- data e ora prevista per lo sblocco;
- motivo del blocco concernente il sospetto di violazione del diritto federale tramite il numero bloccato(i mezzi di prova vanno allegati);
- motivo del blocco concernente l'urgenza e il pregiudizio imminente e difficilmente riparabile nel caso in cui il numero non fosse stato bloccato.

Requisito 2

Il FST che blocca per i suoi clienti l'accesso a un numero individuale è tenuto a informare immediatamente il FST presso cui il numero è in servizio, al più tardi il primo giorno feriale successivo al blocco, specificando:

- numero bloccato;
- data e ora del blocco;
- data e ora prevista per lo sblocco;
- motivo del blocco.

9.2 Procedura dell'UFCOM

In seguito alla ricezione di una notifica di blocco, l'UFCOM può avviare una procedura di revoca del numero individuale e, se del caso, valutare l'adozione di misure preventive.

Biel/Bienne, il 18 novembre 2020

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

Bernard Maissen
Direttore